



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere (Relatore)
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	Primo Referendario
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 5 febbraio 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del Comune di Cantù (CO)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito anche "TUSP");

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Cantù n. 60 del 18 dicembre 2024, avente a oggetto "*Approvazione dell'adesione alla Società pubblica "SERVICE 24 AMBIENTE SRL", tramite acquisizione di quote, finalizzata all'affidamento in house del servizio di igiene ambientale*", trasmessa a questa Corte ai sensi dell'art. 5,

comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e assunta al protocollo generale C.d.c. n. 23969 del 20 dicembre 2024 e al protocollo pareri TUSP n.21/2024);
VISTA la nota del magistrato istruttore, con la quale è stata chiesta la fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge (SRC_LOM - n.1569 - Interno - 29/01/2025);
VISTA l'ordinanza n. 12 del 29 gennaio 2025, con la quale il Presidente della Sezione ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;
UDITO il relatore, dott.ssa Vittoria Cerasi;

PREMESSO

Con nota del 20 dicembre 2024 (Prot. Cdc n. 23969) il Comune di Cantù ha presentato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 19 agosto 2016, n. 175, la deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 18 dicembre 2024 (recante *"Approvazione dell'adesione alla Società pubblica "SERVICE 24 AMBIENTE SRL", tramite acquisizione di quote, finalizzata all'affidamento in house del servizio di igiene ambientale"*) con relativi allegati.

CONSIDERATO

1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera *a*), numeri 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118 delinea una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG del 3 novembre 2022), avente ad oggetto l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione e si indirizza alla motivazione del provvedimento.

Come chiarito fin dalla deliberazione di questa Sezione n. 161/2022/PAR del 25 ottobre 2022, i parametri di controllo dettati dalla norma in questione prescrivono, per taluni profili, una verifica di conformità a legge, per talaltri una verifica di conformità in termini di sana gestione finanziaria. Impongono una verifica di conformità a legge il parametro della compatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità

istituzionale dell'ente, quello sulla compatibilità alla normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato e quello sul rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 7 e 8 TUSP; di contro, costituiscono parametri che interessano i profili di verifica di una sana gestione finanziaria quelli concernenti la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, anche sotto il profilo della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché quello sulla compatibilità della scelta rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il rispetto di detti parametri deve essere principalmente rapportato all'onere motivazionale che incombe sull'Amministrazione che intende costituire una nuova società o acquisire partecipazioni in una società già costituita; siffatto onere motivazionale non è assolto quando l'atto deliberativo contiene mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche; al contrario, l'obbligo della motivazione può essere considerato compiuto anche se essa è sintetica, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale attraverso il quale si è proceduto all'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge (cfr. Sez. contr. Lombardia n. 161/2022/PAR).

L'art. 5, comma 3, richiede che la Corte dei conti verifichi che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a:

- a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 TUSP);
- b) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- c) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- d) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

2. Illustrazione dell'operazione deliberata dall'ente.

Il Comune di Cantù intende acquisire una partecipazione societaria nella Società Service 24 Ambiente S.r.l. (S24) come preconditione per l'affidamento in modalità *in-house* del servizio di Igiene Ambientale per 7 anni oltre che la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. La società Service 24 Ambiente S.r.l. è una società *in-house* pluri-partecipata da soci pubblici (i soci attualmente sono 13 altri comuni della provincia di Como: Albavilla, Albese con Cassano, Arosio, Brunate, Capiago Intimiano, Carugo, Erba, Inverigo, Lipomo, Mariano Comense, Montorfano, Orsenigo, Tavernerio). Svolge, come da previsione statutaria, in via prevalente (oltre l'80%) la propria attività nei confronti degli enti costituenti o partecipanti o affidanti. Per il Comune di Cantù si tratta di un impegno di € 168.064,79, di cui € 107.476,05, quale valore nominale della quota di partecipazione all'ingresso nel capitale sociale di Service 24 Ambiente S.r.l. (calcolata sulla base del valore del patrimonio al 31-12-2022 della S24 parametrata alla popolazione di Cantù e degli altri comuni già soci) oltre ad un sovrapprezzo di € 60.558,74. A chiusura dell'operazione, il Comune sarà detentore del 29 per cento del capitale sociale, diventando l'azionista maggiore tra i soci pubblici.

3. Si procede, di seguito, all'analisi dell'atto deliberativo secondo i sopra richiamati parametri di controllo:

A) Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

L'operazione in esame consiste nell'acquisto di una quota del capitale sociale della società Service 24 Ambiente S.r.l (S24), società *in-house* pluri-partecipata da altri soci pubblici. Contestualmente all'acquisto della partecipazione, l'Ente intende affidare alla stessa società il servizio di igiene ambientale.

Il Comune rende conto di un'approfondita analisi delle motivazioni dell'operazione proposta, la cui sintesi si rinviene nell'Allegato alla deliberazione comunale.

Per quanto attiene ad altri modelli di gestione del servizio il Comune motiva perché preferisce quello di una società *in-house* pluri-partecipata invece di una Società Mista o

di Società *in-house* unipersonale. La prima, richiederebbe l'individuazione del soggetto privato (con gara a doppio oggetto) i cui interessi devono trovare corrispondenza con quelli dell'Amministrazione pubblica; la seconda, non sarebbe conveniente in quanto vi sono economie di scala nella gestione del servizio che giustificano una dimensione territoriale più estesa rispetto al territorio comunale.

Sulla scelta tra gestione *in-house* o esternalizzazione del servizio, il Comune spiega che attualmente il Servizio viene gestito in parte con affidamento a terzi (esternalizzazione del servizio ad un ATI individuata con gara ad evidenza pubblica) e, per alcune attività, dall'Ente comunale direttamente per mezzo dell'istituto dell'appalto.

Posto che si intende affidare la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti alla società pluri-partecipata S24, l'Ente motiva le ragioni di tale scelta. Dallo statuto sociale di S24 risulta che l'oggetto sociale, descritto all'art. 3, è in via principale *“la gestione del servizio di rifiuti solidi urbani per il ciclo raccolta, trasporto, avvio e recupero e successivo smaltimento e relative dotazioni patrimoniali essenziali al citato servizio, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani, la produzione e/o gestione dei relativi impianti.”* Il servizio in esame rispetta il vincolo di attività di cui all'art. 4, co. 2, lett. a) del TUSP, in quanto servizio di interesse generale. Peraltro, il servizio risulta affidato fino al 28.2.2025 ad un gestore esterno il cui contratto, scaduto il 29.2.2024, è stato rinnovato per 12 mesi a partire dal 1.3.2024 (come da determina dirigenziale n. 204 del 12.2.2024 che ha approvato la *“ripetizione del servizio”*) per non interrompere il servizio essenziale, proroga peraltro prevista nel contratto di affidamento. Il Comune ha infatti in corso un contratto di appalto dei servizi di igiene urbana: raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, pulizia delle strade e gestione del Centro raccolta differenziata” per il periodo 1.3.2021 - 29.2.2024 con la società Econord S.p.A. in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) con la società Acinque Ambiente S.r.l. (ex ACSM AGAM Ambiente S.R.L.). L'operazione prospettata intende dare continuità al servizio di igiene ambientale, attualmente esternalizzato, con la modalità gestionale dell'affidamento *“in-house”*. Si tratta di un servizio essenziale che verrebbe altrimenti interrotto.

B) Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alle "ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato".

Per quanto attiene alla convenienza economica, il confronto è dunque tra affidamento "in-house" a S24 ed esternalizzazione del servizio. È dunque immediato il confronto tra il modello attuale a quello previsto dall'operazione di acquisto di una quota di S24. Come risulta nell'Allegato alla delibera (par.4), infatti, la scelta gestionale (affidamento in-house) è confrontata all'alternativa storica di affidamento alla società esterna (esternalizzazione) a cui attualmente è affidato il servizio. Per il confronto il Comune si attiene alle indicazioni del D.Lgs. n. 201/2022 *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"* laddove all'art. 14, comma 2 dispone che *"ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati."*

Il confronto viene fatto sia per il prezzo sia per la qualità del servizio.

Si tratta di confrontare il ricavo dallo smaltimento dei rifiuti e il costo della raccolta.

Per quanto concerne il ricavo dallo smaltimento dei rifiuti, quale valorizzazione dei rifiuti trattati, la stima prodotta da S24 è di circa 827mila euro annui, importo che viene confrontato al ricavo nell'anno 2023 con l'attuale gestione pari a 382mila euro.

Per quanto riguarda il costo della raccolta dei rifiuti nella tabella che si trova al par.4 dell'Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale viene esposto il costo stimato dell'affidamento a S24 (per il primo anno) rispetto all'attuale gestione esternalizzata, come risulta dal consuntivo:

Voci	Gestione	Affidamento	Vantaggio	Mercato (dati ISPRA)
------	----------	-------------	-----------	----------------------

	storica (media anni 2022-2023)	Service 24 (stima PEF primo anno)	Gestione Service 24 primo anno	2022)
Costo totale servizio (Comune+ Gestore)	€ 4.507.336,00	€ 4.298.979,00	- 4,6%	
Costo pro-capite	€ 114	€ 108	- 5,26%	€ 137 (prov.CO) € 142 (Lombardia)

Fonte: Allegato alla deliberazione del consiglio comunale

Si prevede nel primo anno, una riduzione del 4,6 per cento del costo complessivo e un risparmio sul costo pro-capite di 8 euro. Viene svolto anche il confronto rispetto ai dati di mercato di fonte ISPRA (ultima colonna), da cui emerge un risparmio pro-capite di 29 euro rispetto alla provincia di Como e di 34 euro rispetto alla regione.

Nel documento vengono esposti anche i dati relativi al costo medio complessivo del servizio per i primi tre anni (con una previsione di riduzione dei costi rispetto al costo del servizio attuale di 3,51 per cento) e per tutto il periodo del contratto (con una previsione di riduzione più lieve, in questo caso dello 0,95 per cento), riscontrando comunque un vantaggio rispetto alla gestione in corso. Il vantaggio economico, per quanto ridotto, riflette il vincolo temporale contrattuale, in quanto il Comune si impegna ad affidare la gestione del servizio per un periodo più lungo rispetto alla situazione attuale. Manca, tuttavia, una misura dell'affidabilità di queste previsioni data l'incertezza che caratterizza l'orizzonte temporale di 7 anni.

Per quanto concerne la qualità del servizio l'Ente mette in rilievo l'introduzione del sistema di tariffazione puntuale ("*Pay-as you throw*") che garantirebbe costi per i cittadini basati sull'effettivo utilizzo del servizio; investimenti migliorativi del servizio di raccolta indifferenziata che porterebbe il tasso di riciclo dall'attuale 72 per cento progressivamente all'80 per cento; un miglioramento del livello qualitativo del servizio dal I livello al II livello come misurato dagli standard ARERA; infine, grazie all'accentramento della gestione presso una unica azienda, un rapporto diretto del gestore del servizio con gli utenti migliorando dunque l'attuale situazione in cui si devono interfacciare con una pluralità di soggetti appaltatori.

In merito al parametro della "sostenibilità finanziaria" le Sezioni riunite (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale

concetto “assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell’operazione di investimento societario che l’amministrazione intende effettuare; l’altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell’ente pubblico interessato”.

Per quanto concerne la sostenibilità oggettiva (ovvero della salute finanziaria della società di cui si intende acquisire la partecipazione), nell’allegato alla deliberazione vengono riferite le evidenze relative agli indicatori di bilancio di S24, sebbene attestandosi ai dati del 2022. La società dal 2020 al 2022 non mostra perdite, il fatturato è in crescita così come il risultato netto.

Tuttavia, dalla documentazione allegata, in particolare nell’analisi del bilancio 2023 redatta dallo studio D’Aries & Partners (Allegato 8 “Analisi di bilancio Service 24 Ambiente S.r.l.”) emerge una situazione economico-patrimoniale che mostra un peggioramento rispetto al 2022. Mentre gli indicatori di redditività (ROI, ROE ecc.), nel confronto tra 2022 e 2023, mantengono valori soddisfacenti sebbene in contrazione, lo stato patrimoniale rappresenta una carenza di liquidità (con capitale circolante netto e margine di tesoreria negativi nel 2023 a rappresentare una tensione di cassa nel breve periodo), oltre ad un elevato indebitamento. A conclusione dell’analisi di bilancio lo studio D’Aries & Partners dichiara che “La situazione, già monitorata dalla Società, dipende dalla natura dell’azienda e dell’attività svolta, in conseguenza del fatto che l’equilibrio finanziario è ottenuto mediante i flussi provenienti dai canoni per servizi erogati ed affidati dai soci affidatari.” Nell’Allegato alla deliberazione si rappresenta questa difficoltà quale riflesso della difficoltà di riscossione della TARI da parte dei soci di S24 laddove si legge che “si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia, essendo una società con soci pubblici. Di fatto, i piani finanziari dei singoli comuni Soci devono essere coperti interamente dalle entrate derivanti dalla fatturazione ai clienti Tari e dalle perdite su crediti derivanti dai mancati incassi degli stessi decorse definitivamente le previste procedure per il recupero.” La difficoltà di riscossione che caratterizza l’imposta TARI per i comuni soci e che si riversa sulle mancate entrate della S24, dovrà, quindi, essere attentamente monitorata dall’Ente per rendere pienamente efficace anche il

sistema di rilevazione puntuale nel conferimento dei rifiuti, proposto nel piano industriale, nella riduzione dell'evasione di tale imposta.

L'Organo Amministrativo nella sua relazione allegata al bilancio ritiene che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

La S24 rispetta i requisiti stabiliti dalla normativa sulla razionalizzazione delle partecipate in quanto, oltre a non esporre perdite negli ultimi 3 anni, ha un numero di amministratori inferiore al numero di dipendenti (n. 59 dipendenti nel 2022 e n.61 nel 2023/n.3 amministratori). Il Piano Economico Finanziario (PEF) della società è stato asseverato dall'Organo di Revisione contabile della Società medesima.

Per quanto concerne la sostenibilità soggettiva (ovvero la sostenibilità dell'operazione per il bilancio del Comune) occorre distinguere tra l'impegno finanziario richiesto all'Ente al momento dell'acquisizione della partecipazione e l'impegno finanziario previsto nel futuro.

L'operazione di acquisto da parte del Comune di Cantù di una partecipazione societaria comporta per l'Amministrazione pubblica una spesa di investimento pari a 168.064,79 euro, dato dalla somma di 107.476,05 euro, valore nominale della quota di partecipazione all'ingresso nel Capitale Sociale di Service 24 Ambiente S.r.l. e di 60.558,74 euro quale sovrapprezzo. Per il calcolo del prezzo dell'acquisto delle quote del capitale sociale, il Comune si è affidato allo studio associato Chiappa & Sangiorgio, che ne ha attestato la congruità (allegato M). Più precisamente, il valore del capitale sociale per abitante (pari a 2,7055 euro) si è ottenuto dividendo il capitale sociale risultante in bilancio al 31.12.2022 (pari a 262.855,72 euro, che mantiene lo stesso valore al 31.12.2023) per la popolazione residente dei 13 comuni soci prima dell'ingresso del comune di Cantù (abitanti n. 97.156). Per effetto dell'ingresso del comune di Cantù nel capitale sociale di S24, il capitale passa da 262.855,72 a 370.331,77 euro (risultato della moltiplicazione di 2,7055 euro per il n. 39.725 abitanti di Cantù), con un incremento di 107.476,05 euro. Dunque, l'esborso finanziario necessario a sottoscrivere l'aumento di capitale da parte del nuovo socio è pari a 107.476,05 euro, posto che i soci preesistenti

non eserciteranno il diritto di prelazione sull'aumento di capitale. A questo occorre aggiungere il sovrapprezzo, pari a 60.588,74 euro, effetto del calcolo dell'importo pro-capite della somma delle riserve di patrimonio netto al 31.12.2023 (pari a 148.181 euro) dei 13 comuni soci prima dell'ingresso di Cantù (1,525 euro pro-capite) moltiplicato per il numero di abitanti del Comune (n. 39.725).

L'Ente dichiara che l'importo necessario all'acquisizione della partecipazione societaria in esame trova copertura nel proprio bilancio, senza alterarne l'equilibrio economico-finanziario.

Per quanto riguarda gli impegni finanziari futuri, il Comune dichiara che, data la solidità patrimoniale della S24, non prevede di dover intervenire per un eventuale soccorso della partecipata. Si rilevano, tuttavia, carenze nell'analisi di eventuali oneri che potrebbero incidere sul bilancio comunale negli anni futuri per cui si invita il Comune ad esercitare il suo controllo in tal senso.

La Sezione si era espressa analogamente in occasione dell'ingresso del Comune di Inverigo nella stessa società S24 affermando che *“la verifica della motivazione, sotto il profilo della “sostenibilità finanziaria”, non deve essere limitata all'iniziale apporto di capitale sociale, ma deve essere esaminata anche nell'ottica della gestione dell'organismo societario onde evitare che non solo quell'iniziale apporto di capitale da parte dell'Amministrazione venga eroso, ma addirittura conduca l'Amministrazione socia a “soccorrere” finanziariamente la propria società.”* (SRCLM/194/2022/PASP)

Il collegio invita a monitorare sulla partecipata S24 essendo l'Ente dotato di strumenti di controllo efficaci, come rilevabile da quanto disciplinato dallo Statuto Societario e dai Patti Parasociali. Come emerge dai documenti allegati alla deliberazione, l'Ente potrà esercitare il controllo analogo congiuntamente ai soci di S24 su tutti gli atti e provvedimenti societari a carattere strategico di pianificazione, sulla gestione e sui risultati. Avrà inoltre il potere di veto, esercitabile da ognuno dei soci, sulle decisioni che potrebbero avere una ripercussione negativa sul servizio affidato.

C) Adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

L'acquisto della partecipazione deve rispettare il divieto di duplicazione ovvero l'acquisizione di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, evitando, di conseguenza, la convivenza di organismi c.d. "doppione" (ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. c)). Il Comune di Cantù, tra i propri organismi partecipati (anche non societari), non dispone di partecipazione in un Organismo che svolge attività/servizi nel campo dell'Igiene Ambientale. L'unico organismo, che potrebbe duplicare le funzioni di S24 è la Società In-House "Canturina Servizi Territoriali S.p.A." in veste di società multi-utility a cui è affidata la gestione di diversi servizi tra cui: il servizio farmaceutico, i parcheggi e i servizi cimiteriali. Per tale società, all'art. 3 (Oggetto sociale) dello Statuto societario, è prevista anche l'eventuale attività di gestione diretta e/o indiretta dei rifiuti nelle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento. Il Comune precisa, tuttavia, che tale attività non è mai stata affidata alla Canturina tanto è vero che si è dovuto ricorrere, per la gestione del servizio di igiene ambientale, all'esternalizzazione del servizio.

D) Adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Nell'allegato alla deliberazione il Comune di Cantù dichiara che il *"Comune di Cantù non rappresenta un'Amministrazione concedente "Aiuti di Stato" e pertanto non è interessata dalle indicazioni del "Common Understanding" del 3 giugno 2016 e che l'acquisto della partecipazione è compatibile con le norme dei trattati europei."*

E) Adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 187 del 28.10.2024 è stato approvato l'Avviso pubblico per attivare la procedura (Allegato 11 nella documentazione inviata) necessario per dare l'avvio alla consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, ultimo periodo del D.lgs. n. 175/2016. La consultazione pubblica è avvenuta nella forma di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line e sul sito istituzionale dell'Ente per il periodo di 15 giorni, con la pubblicazione del sopracitato Avviso dal 30.10.2024 e fino al 14.11.2024. Nel periodo individuato, in esito alla pubblicazione, sono pervenute due osservazioni a cui l'Ente ha dato riscontro.

F) Adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 8 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Il Comune di Cantù ha inviato alla Sezione copia della deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 18.12.2024. Poiché secondo l'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000 spetta alla competenza esclusiva del Consiglio comunale ogni decisione circa la partecipazione comunale in società di capitali, la Sezione accerta l'adempimento di cui all'art. 8 del TUSP.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nelle considerazioni sopra esposte rende il parere di cui all'art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, sulla deliberazione n. 60 del 18 dicembre 2024, del Consiglio comunale di Cantù.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione via PEC all'amministrazione pubblica interessata: al sindaco del Comune di Cantù, anche in qualità di presidente del consiglio comunale, perché ne informi l'assemblea.

ORDINA

al Comune di Cantù di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.

Il relatore
(Vittoria Cerasi)

Il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il
11 febbraio 2025
Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)